

Nota tecnica

Basilea 3

**L'accordo multilaterale per la
riforma della vigilanza prudenziale**



Basilea 3

OBIETTIVO DELLA RIFORMA

La riforma intende ovviare alle lacune e alle debolezze strutturali dell'Accordo emerse con lo scoppio della crisi che, sviluppatasi dapprima sul mercato finanziario americano, si è successivamente propagata all'intera economia mondiale. L'obiettivo strategico è evitare che squilibri di singoli operatori possano destabilizzare l'intero sistema finanziario internazionale, provocando crisi di liquidità e di fiducia sistemiche.

I Governatori delle Banche Centrali dei 10 Paesi più industrializzati (G10) hanno approvato, sotto il profilo tecnico, il testo dell'accordo il 12 settembre 2010.

I Capi di Stato e di Governo del G20 discuteranno il testo, sotto il profilo politico, nel vertice previsto per il mese di novembre 2010 a Seoul.

Successivamente, spetterà ai Governi e ai Parlamenti nazionali (nonché al Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea e al Parlamento Europeo) ratificare l'Accordo, integrandolo nella normativa nazionale (e comunitaria).

**BASILEA 3 ENTRERÀ IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2013
MA SARÀ PIENAMENTE A REGIME A PARTIRE DAL GENNAIO 2019.**



Le date significative di questo percorso ...

- Giugno 2004** il Comitato di Basilea ha rilasciato il documento definitivo dell'accordo di Basilea 2.
- Dicembre 2006** con il Decreto Legislativo n. 267 il documento è stato recepito in Italia come legge.
- Gennaio 2008** entrata a regime definitivo di Basilea 2.
- Gennaio 2010** avvio delle consultazione per la revisione di Basilea 2.
- Aprile 2010** termine per la consegna dei commenti al documento di consultazione.
- Settembre 2010** approvazione del testo dell'Accordo da parte dei Governatori del G10.
- Novembre 2010** discussione e approvazione del testo dell'Accordo nel vertice G20 di Seoul.
- Gennaio 2013** entrata in vigore di Basilea 3 e inizio recepimento graduale.
- Gennaio 2019** entrata a regime definitiva dell'Accordo.



La situazione attuale. Basilea 2

Basilea 2 è un accordo internazionale tra le Banche centrali, recepito nella normativa europea e italiana.

L'accordo si basa su **tre pilastri**.

Il **primo** regola i criteri per il calcolo del patrimonio di riserva delle banche.

Il **secondo** definisce i poteri di controllo e monitoraggio delle Banche Centrali sulla stabilità e l'affidabilità dei sistemi bancari nazionali.

Il **terzo** individua requisiti di trasparenza informativa che consentano agli operatori di disporre di informazioni su patrimonio, esposizione ai rischi, processi di valutazione dei rischi e sull'adeguatezza patrimoniale delle banche.

Primo pilastro

Requisiti patrimoniali
Calcolo del rating per le imprese

Secondo pilastro

Controlli prudenziali


Terzo pilastro

Disciplina di mercato



La crisi del sistema

Una sovrapposizione di:





I limiti di Basilea 2

Eccessiva prociclicità

- consente alle banche di accantonare meno capitale di riserva in fasi di espansione dell'economia, mentre induce una stretta creditizia in fasi di crisi.

Scarsa capacità di allerta

- si è dimostrato incapace di segnalare con tempestività le distorsioni del mercato o l'eccessiva esposizione di alcuni operatori. Nessuna delle banche in crisi sembrava infatti venir meno ai parametri prudenziali previsti dall'accordo.

Scarsa efficacia nella valutazione del rischio

- risulta lacunoso nella valutazione del rischio di mercato derivante dal trading sui titoli e non pondera con efficacia il rischio di default nei periodi di alta tensione.



I punti della riforma

Adeguatezza del capitale

Liquidità


Leva finanziaria

Deduzioni fiscali e degli interessi

* Institute of International Finance. E' l'associazione mondiale che riunisce 400 istituzioni finanziarie operanti in 70 Paesi.



L'impatto della riforma



Secondo le stime dello IIF*, le banche dei principali paesi industrializzati dovranno raccogliere, entro il 2015, circa 700 miliardi di dollari di capitale di rischio e oltre 5.000 miliardi di dollari di debito a lungo termine per soddisfare i requisiti patrimoniali e di liquidità.

Secondo le stime dei principali analisti internazionali, l'impatto sul sistema italiano dovrebbe aggirarsi intorno ai 20 miliardi di euro. In Germania potrebbe raggiungere i 50 miliardi, mentre in Francia e Regno Unito potrebbe superare i 100 miliardi di euro.

* Institute of International Finance. E' l'associazione mondiale che riunisce 400 istituzioni finanziarie operanti in 70 Paesi.



Adeguatezza del capitale 1/3

**Quale definizione di capitale?
Quali elementi computare nel
patrimonio di vigilanza?
Come identificare le componenti di
maggior qualità?**



Il *Core Tier* (capitale + riserve, ovvero il patrimonio di base) sale dal 2 al 4,5%.

Il coefficiente di solidità patrimoniale (*Tier 1*) che include il patrimonio di base e altri strumenti di alta qualità, sale dal 4 al 6%.

Basilea 3 richiede una maggior qualità del capitale di riserva delle banche, con una riduzione del peso dei titoli ibridi e una maggior quotazione dei titoli azionari.



Adeguatezza del capitale 2/3

**Come limitare la prociclicità di Basilea 2?
Come favorire la costituzione di riserve in fasi positive utilizzabili in fasi di crisi?**



Predisposizione di un **primo cuscinetto (buffer) di capitale aggiuntivo pari al 2,5% delle attività** che dovrà permettere di ammortizzare le fluttuazioni del capitale di riserva delle banche.

Predisposizione di **un secondo cuscinetto variabile tra lo zero e il 2,5%** in funzione anticiclica, la cui attivazione e il cui ammontare saranno decisi dai singoli Paesi sulla base dei tassi di crescita degli impieghi.

Definizione di un *target ratio* patrimoniale per obbligare tutte le banche a dotarsi di un cuscinetto di capitale superiore al minimo regolamentare e per evitare che la distribuzione degli utili possa contrarre ulteriormente la base patrimoniale in fasi di crisi: più lontana è la banca dal target ratio, minori sono gli utili e i bonus per il personale che possono essere distribuiti.



Adeguatezza del capitale 3/3

**Come coprire i rischi di mercato?
Quali requisiti richiedere sul portafoglio di trading e sulle cartolarizzazioni?**



Sono state definite metodologie di calcolo del rischio che tengano conto di situazioni di stress.

Per il credito strutturato è stato previsto un requisito supplementare per la valutazione del rischio di default e di downgrading delle controparti.

Per il rischio di controparte, sono state proposte nuove metodologie di valutazione che tengano conto delle conseguenze di un aumento dei default e di un peggioramento del loro merito del credito sulle perdite degli intermediari.

Nuove procedure per tener conto dell'aumento delle interconnessioni tra grandi operatori finanziari in situazioni di crisi.



Liquidità

Come garantire una adeguata liquidità delle banche?

Come evitare che le banche non siano in grado di onorare i propri impegni di cassa nei tempi richiesti?

E' stata prevista l'introduzione di un indicatore dell'equilibrio di liquidità degli intermediari per evitare situazioni di stress tra scadenze del passivo e quelle dell'attivo.

L'indicatore e il valore massimo consentito non sono ancora stati definiti.

Liquidity coverage ratio

E' prevista l'introduzione di un parametro per controllare, nel medio periodo, l'equilibrio tra attività e passività.

Net stable funding ratio



Leva finanziaria

**Come evitare
livelli di
indebitamento
eccessivo nel
sistema
economico?**



E' stato introdotto un *leverage ratio* (*) che contenga il livello di indebitamento nelle fasi di crescita e possa supplire a eventuali lacune nei modelli interni di valutazione del rischio dei prodotti finanziari complessi.

Il valore massimo di leverage non è stato ancora fissato.

Dovrà essere un freno soprattutto per gli intermediari che tendono a sfruttare maggiormente la leva finanziaria per attività di negoziazione o per strumenti finanziari innovativi.

(*) Per *leverage ratio* si intende il rapporto massimo tra volume di attività fuori bilancio e capitale.



Deduzioni degli anticipi fiscali e degli interessi

Deduzione degli anticipi fiscali

L'ipotesi di dedurre dal patrimonio le attività per imposte anticipate può avere un impatto notevole in paesi come l'Italia dove l'ammontare complessivo di queste poste assume valori notevoli.

Nel periodo transitorio, le banche italiane potranno utilizzare una franchigia del 10% rispetto alla indeducibilità dal patrimonio dei crediti di imposta.

Deduzione degli interessi

Discorso analogo per gli interessi di minoranza, delle partecipazioni bancarie, finanziarie e assicurative la cui deduzione dal patrimonio di base (*Tier 1*) potrebbe avere impatti notevoli sul patrimonio delle banche.

Nel periodo transitorio, le banche italiane potranno utilizzare una franchigia del 15% rispetto alla indeducibilità dal patrimonio delle quote degli interessi di minoranza.



I tempi

L'entrata in vigore delle misure è fissata per ogni anno all'1 gennaio . I periodi di transizione sono evidenziati in giallo.		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
A	Coefficiente di leva finanziaria (<i>Leverage ratio</i>)	Monitoraggio autorità di vigilanza		Sviluppo parallelo. Annuncio del parametro previsto per l'1/1/2015			-	Migrazione al Pilastro 1	-	
B	Coefficiente minimo di patrimonio di prima qualità (Core Tier 1) (<i>Minimum common equity capital ratio</i>)	-	-	3,5	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
C	«Cuscino» di conservazione del patrimonio (<i>Capital conservation buffer</i>)	-	-	-	-	-	0,625	1,25	1,875	2,5
D	B + C («cuscino» + coefficiente minimo di patrimonio di prima qualità)	-	-	3,5	4,0	4,5	5,125	5,75	6,375	7,0
E	Deduzioni dal patrimonio primario (inclusi gli importi eccedenti il limite per le imposte differite e le cartolarizzazioni)	-	-	-	20	40	60	80	100	100
F	Coefficiente minimo di patrimonio primario (Tier 1) (<i>Minimum Total Capital</i>)	-	-	4,5	5,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
G	Coefficiente patrimoniale totale (<i>Minimum Total Capital</i>)	-	-	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
H	C + G («cuscino» + coefficiente patrimoniale totale)	-	-	8,0	8,0	8,0	8,625	9,125	9,875	10,5
I	Strumenti di capitale cui viene tolta la qualifica di patrimonio primario principale (non-core Tier 1) o di patrimonio secondario (Tier 2) (<i>Capital instruments that no longer qualify as non-core Tier 1 capital or Tier 2 capital</i>)	Eliminati in dieci anni a partire dal 2013								
L	Coefficiente di liquidità (<i>Liquidity coverage ratio</i>)	(1)	-	-	-	(2)	-	-	-	-
M	Coefficiente di finanziamento medio stabile (<i>Net stable funding ratio</i>)	-	(1)	-	-	-	-	-	(2)	-

(1) Inizio periodo di osservazione (2) Introduzione dello standard minimo

Fonte: *Il Sole – 24 Ore*



Glossario

Definizione	Descrizione
Basilea 1	Accordo sottoscritto nel 1988 che fissa all'8% il rapporto minimo tra capitale di riserva e attività delle banche. Il coefficiente viene ponderato secondo 5 classi di rischio.
Basilea 2	Accordo sottoscritto nel 2004 che prevede una struttura basata su tre pilastri (rischio di insolvenza, rischio di mercato e rischio operativo). Il capitale di riserva è calcolato sulla base della rischiosità di ciascun prestito concesso, valutata a sua volta secondo 3 diversi modelli di rating (standard, interno base e interno avanzato).
Basilea 3	Accordo approvato il 12 settembre 2009 che ridefinisce le componenti del capitale di riserva.
Tier 1	Patrimonio primario, costituito dalle poste di più elevata qualità e più facilmente disponibili.
Core Tier 1	E' la parte più sicura del patrimonio, da cui sono escluse le azioni con più accentuate caratteristiche di subordinazione (preference shares)
Tier 2	Parte del patrimonio di vigilanza costituita da riserve di rivalutazione, strumenti ibridi di patrimonializzazione, passività subordinate e altre poste al netto di minusvalenze sui titoli.

Fonte: Il Sole – 24 Ore



Fonti:

Banca d'Italia
Istituto Centrale delle banche popolari italiane
Banca per i regolamenti internazionali
Quotidiani nazionali



Nota tecnica

a cura dell'Ufficio Studi
del Consorzio Camerale per il credito e la finanza

Settembre 2010